

Data 12.12.2016

Protocollo 43071/A1506A

Classificazione 16.70

Città metropolitana di Torino
Area istruzione e formazione professionale
Servizio formazione professionale – ufficio
riconoscimenti e certificazioni

Oggetto: D.G.R. 22/09/2014. Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. n. 15 del 03/08/2011.

In risposta alla Vostra pari oggetto vostro protocollo n.138358 si precisa quanto segue.

Il primo paragrafo dell'articolo 6, Ammissione ai corsi, recita "I corsi di cui alle presenti linee guida sono riservati a coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento – D.P.G.R. n. 7/R dell'8 agosto 2012 – ossia il giorno 10 agosto 2012, giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte -, **non esercitavano da almeno 5 anni detta professione. I cinque anni sono da intendersi continuativi.**"

Tale specifica si riferisce esplicitamente alle sole situazioni pregresse all'entrata in vigore del suddetto Regolamento e permette a chi ha esercitato la professione in modo continuativo, dall'8 agosto 2007 all'8 agosto 2012, di non dover frequentare i corsi. Ciò al fine di dare continuità e creare un regime transitorio non bloccante per la professione.

Con riferimento ai prerequisiti l'articolo 6 prosegue:

"Costituiscono prerequisiti specifici di ammissione ai corsi:

1. Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari: diploma di scuola secondaria di 2° grado. Il possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado non è necessario nel caso in cui chi voglia iscriversi al corso **eserciti già l'attività lavorativa** nel ruolo di Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari

In ogni caso l'esperienza di lavoro nel ruolo di Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari non rende necessario il possesso del diploma."

Pertanto, nel caso particolare di Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari, il prerequisito del possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado è necessario fatti salvi i casi in cui l'interessato "eserciti già l'attività" alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale n.22-343 del 22 settembre 2014, poiché essa stabilisce la disciplina di tali corsi, compresi i vincoli dei prerequisiti.

Anche questa ulteriore apertura è stata posta a garanzia di continuità, completando un regime transitorio non bloccante per la professione. La mancata quantificazione temporale dell'esperienza professionale lascia
referente: IB

aperta qualsiasi casistica purchè antecedente alla approvazione della deliberazione e adeguatamente supportata da documentazione .

Qualsiasi diversa interpretazione del vincolo di possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado sarebbe contraddittorio a quanto stabilito dalla summenzionata deliberazione.

Distinti saluti

*La Dirigente del Settore Standard
Formativi e
Orientamento Professionale
Dott.ssa Nadia CORDERO*

